



CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Città Metropolitana di Napoli - Corso Campano 200 - Giugliano in Campania (Na)

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO
SERVIZIO ANTIABUSIVISMO

ORDINANZA N. 34 DEL 11/07/2017

IL DIRIGENTE

Visto il verbale di sequestro del Comando Vigili di Giugliano Prot. N°1622/P.G./2017-P.V. N°25/S/2017 del 02/05/2017 redatto per violazione urbanistica, dal quale si rileva che il **Sig. Miraglia Antonio** nato a Giugliano (NA) il 06/09/1953 residente a Minturno (LT) in Via Ponte Garigliano snc in qualità di committente e la **Sig.ra Fernandez Teresa** nata a Mugnano (NA) il 21/08/1959 in qualità di proprietaria, realizzava opere edili in assenza del prescritto permesso a costruire di seguito descritte, in **Via Santa Maria a Cubito Giugliano (NA)** su un suolo distinto in catasto al Foglio 42 p.lle 355-370-374-590 del Comune di Giugliano in Campania.

Che il vigente P.R.G. classifica l'area in zona E1 "Zona Agricola normale";

Trattasi di :

- **grosso appezzamento di terreno agricolo di circa 3000 mq, recintato in parte con muro in c.a. ed in parte con muretto sempre in c.a. con sovrastante barriera in ferro, allo stesso si accede da N° 3 cancelli carrabili e N° 3 cancelli pedonali in ferro, all'interno è in corso di realizzazione un masso in brecciolino stabilizzante con predisposizione impianto elettrico, tombini e tubazione, impianto idrico parziale e tombini per scarico acque e caditoie.**

Considerato che

- Tali interventi e sistemazioni risultano eseguiti in assenza di atti abilitativi, che hanno comportato la realizzazione di un organismo edilizio con specifica rilevanza e autonomamente utilizzabile;
- Per le opere di cui sopra non risulta presentata alcuna istanza di accertamento di conformità di cui all'art. 36 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. tendente ad ottenere il permesso di costruire in sanatoria;

Rilevato che le opere abusive possono essere rimosse senza pregiudizio delle opere eventualmente legittimamente preesistenti;

Preso atto che la responsabilità degli interventi risulta essere a carico, ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n.380/2001, del soggetto di cui in appresso si dispone la notifica di copia del presente atto.

Ritenuto che i responsabili dell'abuso risultano essere il **Sig. Miraglia Antonio** nato a Giugliano (NA) il 06/09/1953 residente a Minturno (LT) in Via Ponte Garigliano snc in qualità di committente e la **Sig.ra Fernandez Teresa** nata a Mugnano (NA) il 21/08/1959 in qualità di proprietaria;

Visto l'art. 31, comma 2 e 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, succ. modif. e integr.);

Visto l'art 93 del D.P.R. 380/2001;

Visto il D.P.R. 152/2006;

ORDINA

Al **Sig. Miraglia Antonio** nato a Giugliano (NA) il 06/09/1953 residente a Minturno (LT) in Via Ponte Garigliano snc in qualità di committente e alla **Sig.ra Fernandez Teresa** nata a Mugnano (NA) il 21/08/1959 in qualità di proprietaria;

- la demolizione delle opere abusive, così come illustrate nel verbale di sequestro del Comando Vigili di Giugliano, di cui in premessa, e la messa in ripristino dello stato dei luoghi entro 90 (novanta) giorni dalla data di notifica della presente ordinanza;

AVVERTE

- che, ai sensi dell'art. 31, commi 2 e 3 del D.P.R. 380/2001, decorso infruttuosamente il termine sopra assegnato, senza ulteriore avviso, le opere e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, verranno acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune. Ai sensi del 3° comma del citato art. 31, l'accertamento di inottemperanza della presente ordinanza entro il termine perentorio sopra indicato e senza ulteriore avviso costituirà titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari dell'area

distinta nel C.T. di Giugliano al Foglio 42 p.lle 355-370-374-590. Inoltre, ai sensi comma 4-bis del citato art. 31, si provvederà ad irrogare la sanzione pecuniaria;

- che i lavori di demolizione e ripristino dovranno essere eseguiti con la direzione di un tecnico, abilitato ed iscritto all'albo, e da impresa con idonei requisiti tecnico-professionali.

L'inizio dei lavori deve essere comunicato a questo Comune almeno sette giorni prima. Contestualmente occorre trasmettere l'accettazione dell'incarico da parte del direttore dei lavori. La comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori di demolizione e ripristino dovrà essere corredata da certificato di collaudo del direttore dei lavori e degli adempimenti di cui all'art. 5 della LR 20/2013.

Qualora le opere fossero state oggetto di sequestro, per procedere all'ottemperanza della presente, occorre preventivamente richiedere il dissequestro presso la Procura della Repubblica.

- che fino alla scadenza del termine suddetto, dall'interessato può essere presentata domanda di accertamento della conformità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001, semprechè l'opera eseguita abusivamente sia conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione delle opere, sia al momento della presentazione della domanda al fine di conseguire il Permesso di Costruire in Sanatoria, nei modi e nei tempi previsti dal D.P.R. 380/2001.

DISPONE

- che l'Ufficio Messi notifici al **Sig. Miraglia Antonio** nato a Giugliano (NA) il 06/09/1953 residente a Minturno (LT) in Via Ponte Garigliano snc in qualità di committente e alla **Sig.ra Fernandez Teresa** nata a Mugnano (NA) il 21/08/1959 in qualità di proprietaria, con invito a far pervenire al Dirigente del Settore Assetto del Territorio copia dello stesso con annotazione della relata di notifica debitamente firmata dal destinatario identificato e con apposizione leggibile del messo notificatore.

Dispone altresì:

Che la copia della presente ordinanza con gli estremi della notifica sia inviata:

- Al Comando di Polizia Municipale per la verifica dell'osservanza della stessa;
- Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli- V sezione, a cura del Comando Polizia Municipale.

Si informa, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) ovvero nei 120 giorni, ricorso al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE
ARCH. FILIPPO FRIPPA

